



# CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE 2  
UFFICIO AMBIENTE  
N. Reg. Settore: 59

## DETERMINAZIONE NUMERO 196 DEL 25-03-2022

**OGGETTO:** PUNTO VENDITA CARBURANTI ENI COD. AZ. N. 7524, SITO A CARBONIA IN PIAZZA MATTEOTTI. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "RISULTATI DELL'INDAGINE DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVA E ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA". CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA, AI SENSI DELL'ART. 14-BIS DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990.

### IL DIRIGENTE

VISTO il decreto ministeriale 28 ottobre 2016, n. 304 che ha ridefinito la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Sulcis - Iglesiente - Guspinese», e in particolare l'art. 2, il quale prevede che “per tutte le aree ricomprese finora nella perimetrazione del sito di interesse nazionale di «Sulcis - Iglesiente - Guspinese» e non incluse nella perimetrazione di cui all'art. 1, la Regione Autonoma della Sardegna subentra al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella titolarità dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

VISTA la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, recante “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, e in particolare, l'art. 59, c. 6, il quale assegna ai comuni le funzioni e i compiti amministrativi indicati nell'art. 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., nonché l'approvazione dei progetti di bonifica ricadenti nel territorio di competenza, sentita la conferenza dei servizi convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.

ATTESO che:

- nel mese di febbraio 2004 il sito del punto vendita carburanti ENI cod. az. n. 7524, sito a Carbonia in piazza Matteotti, è stato notificato alle Autorità competenti, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 7 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per segnalare un possibile superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) di sostanze inquinanti di origine idrocarburica;
- che in sede di conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 06.12.2004, è stato preso atto delle misure di messa in sicurezza d'emergenza adottate ed esaminato il piano di caratterizzazione presentato, verso i quali sono state formulate talune osservazioni e prescrizioni (cfr. verbale della conferenza di servizi, punto 19 all'o.d.g., lettera E);
- che in sede di conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 13.03.2008, è stato, in particolare, preso atto della validazione della caratterizzazione dei suoli da parte del PMP, che ha evidenziato contaminazione da Pb, BTEXS, Idrocarburi C>12 e MTBE e prescritto l'attivazione di immediate misure di messa in sicurezza d'emergenza dei suoli, nonché formulate ulteriori richieste e prescrizioni (cfr. verbale della conferenza di servizi, punto 41 all'o.d.g.);
- che in sede di conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 25.11.2009, è stato, alla luce delle analisi svolte, che hanno evidenziato contaminazione da Pb, prescritto l'attivazione di immediate misure di messa in sicurezza d'emergenza dei

suoli, nonché formulate ulteriori richieste e prescrizioni (cfr. verbale della conferenza di servizi, punto 25 all'o.d.g.);

- che in sede di conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17.12.2013, è stato richiesto di predisporre un'analisi di rischio sito specifica secondo le linee guida dell'ISPRA riportate nel manuale "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati" rev. 2, Appendice V pubblicato sul sito web dell'ISPRA, attuando le prove di soil gas survey e ogni altra attività l'azienda ritenga propedeutica alla redazione dell'analisi di rischio sito specifica (cfr. verbale della conferenza di servizi, punto 10 all'o.d.g.);

- che in sede di conferenza di servizi istruttoria tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17.12.2015, è stato esaminato il documento "Analisi di rischi Sito Specifica", nel quale sono riportati i risultati dell'analisi di rischio sito specifica relativa al punto vendita, condotta sulla base dei risultati delle attività di caratterizzazione svolte nel periodo 2004, 2006 e 2009. Secondo tale documento sia il rischio sanitario individuale che quello cumulativo risultano sensibilmente inferiori ai limiti di ammissibilità stabiliti dalla normativa. Il rischio sanitario per la salute umana connesso a tali concentrazioni, continua, risulterebbe dunque accettabile, escludendo la necessità di intervenire a mezzo di bonifica o di messa in sicurezza del sito. L'Azienda, visti i risultati dell'analisi di rischio conclude chiede la chiusura del procedimento. Sulla tale documentazione è stato acquisito il parere di ISPRA IS/SUO 2015/144, nel quale si ritiene che "i superamenti di Pb anche nel punto PZ9, piuttosto distante dalla potenziale sorgente costituita dal PV potrebbero, almeno in parte essere ascritti a sorgenti estranee al PV stesso. I campioni prelevati per la campagna di caratterizzazione finalizzata per i parametri AdR (ottobre 2009) mostrano, con l'esclusione di S4, un profilo verticale caratterizzato da una evidente deplezione di Pb nel campione intermedio (forse legata alla litologia). Si ritengono idonei i contaminanti indice, i percorsi di esposizione e i recettori selezionati per l'AdR. In linea di principio non si ritiene corretto individuare come obiettivi di bonifica le CSC nel caso risulti CSR sito specifiche < CSC. Se da un lato sono pertinenti le criticità concettuali e pratiche rilevate dall'azienda, dall'altro è altrettanto paradossale individuare un obiettivo di bonifica che, almeno su base modellistica, una volta raggiunto lascia sul sito un rischio non accettabile. Si rileva inoltre che, a livello concettuale, un valore limite determinato su base sito specifica (CSR), dovrebbe avere maggior valenza rispetto ad un valore limite generico (CSC). In termini pratici, facendo riferimento alla tabella 23 (pag. 36) e verificato che i casi in cui CSR < CSC sono limitati ai parametri idrocarburi C>12 e benzene nei SP e lo scarto fra i due valori obiettivo è piuttosto contenuto si ritiene accettabile la proposta dell'azienda. Qualora l'ubicazione dei punti di campionamento, le modalità di campionamento sia stata concordata e validata dall'Ente di controllo, non si hanno ulteriori osservazioni". La conferenza di servizi istruttoria visto il parere ISPRA IS/SUO 2015/144, propone di ritenere approvabile l'analisi di rischio e di ritenere concluso il procedimento ai sensi dell'art. 242 del 152/06 per i suoli. (cfr. verbale della conferenza di servizi, punto 4 all'o.d.g.).

RILEVATO che nella succitata conferenza di servizi istruttoria del 17.12.2015, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha precisato che per i procedimenti inerenti aree esterne al SIN, tra cui quello relativo al punto vendita n. 7524, sito a Carbonia, la decisione è rimessa alle Autorità territorialmente competenti.

VISTA, da ultimo, la nota prot. 578/2022/PVR del 15.02.2022 (ns. prot. 8583/2022) la società Eni Rewind spa, in qualità di mandataria della società Eni spa per l'attuazione degli interventi ambientali nei punti vendita carburanti, ha trasmesso il documento tecnico denominato "Risultati dell'indagine di caratterizzazione integrativa e analisi di rischio sito specifica", con richiesta di chiusura definitiva del procedimento.

RILEVATO che il documento citato contiene:

- la sintesi dei risultati delle indagini già realizzate;
- la descrizione dei risultati dell'indagine integrativa;
- l'analisi di rischio sito-specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR") così come definite dall'art. 240 comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 152/2006.

TENUTO CONTO delle risultanze della conferenza dei servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, indetta, ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990, con comunicazione pec prot. n. 10847 del 25.02.2022, relativa all'approvazione del documento denominato "Risultati dell'indagine di caratterizzazione integrativa e analisi di rischio sito specifica" relativo al punto vendita carburanti ENI cod. az. n. 7524, sito a Carbonia in piazza Matteotti.

CONSIDERATO che entro il termine assegnato, nella lettera di indizione della conferenza dei servizi, per la richiesta di eventuali integrazioni (07.03.2022) non sono pervenute richieste di integrazione di

documenti/elaborati progettuali o altro da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo in disamina.

RILEVATO che le Amministrazioni coinvolte nel procedimento in oggetto, nel termine perentorio indicato nella lettera di indizione della conferenza di servizi (16.03.2022), hanno inviato i seguenti pareri:

ARPAS

Dipartimento Sulcis

Protocollo P 8170 del 14.03.2022

Protocollo A 14179 del 14.03.2022

Parere favorevole.

*(...) dall'esame della documentazione si ritiene approvabile l'analisi di rischio presentata, in relazione al modello concettuale ipotizzato.*

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Area Ambiente

Protocollo P 6238 del 14.03.2022

Protocollo A 14290 del 14.03.2022

Parere favorevole.

*(...) Si prende atto e si esprime parere favorevole all'approvazione del documento "risultati dell'indagine di caratterizzazione e analisi del rischio sito specifica" ai sensi del d.lgs. n. 4 del 08.02.2008 relativo al sito PV ENI n. 7524.*

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato della difesa dell'ambiente

Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio

Protocollo P 7266 del 17.03.2022

Protocollo A 15145 del 18.03.2022

Parere favorevole.

*(...) si demanda all'ARPAS l'espressione del contributo tecnico di competenza, da considerarsi esaustivo anche delle competenze istruttorie regionali.*

ATS Sardegna

Non è stato trasmesso alcun parere.

TENUTO conto dei pareri favorevoli espressi dalle Amministrazioni sopra indicate.

VISTO l'art. 242, c. 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che "Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento (...).

VISTI:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- il decreto ministeriale 12 febbraio 2015, n. 31;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il decreto del Sindaco n. 16 del 02.11.2021, con il quale è stata affidata all'Ing. Enrico Potenza la direzione del Settore 2° "Urbanistica ed edilizia privata - Tutela del paesaggio - Lavori pubblici - Patrimonio - Servizi Cimiteriali - Ambiente".

ADOTTA LA SEGUENTE

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della conferenza dei servizi decisoria, ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza dei servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente.

DETERMINA

Per le motivazioni tutte, esplicitate in premessa, che vanno a costituire parte integrante e sostanziale del sottostante dispositivo:

1. di approvare, sulla base dei pareri sopracitati, il documento denominato "Risultati dell'indagine di

caratterizzazione integrativa e analisi di rischio sito specifica” redatto dalla società Ecotherm srl - su incarico dalla società ENI spa Divisione Refining&Marketing per il punto vendita carburanti ENI cod. az. n. 7524, sito a Carbonia in piazza Matteotti - in cui si attesta che alla luce dei risultati conseguiti il sito in esame può definirsi “non contaminato”;

2. di dichiarare concluso il procedimento, ai sensi dell’art. 242, c. 5, del d.lgs. 152/2006;
3. di trasmettere copia della presente determinazione alle Amministrazioni e ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, e ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
4. di stabilire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla sua notificazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971 e ss.mm.ii.).

Il Dirigente  
Ing. Enrico Potenza

Il Responsabile del procedimento: Ing. Giovanni Tocco

L’Istruttore: Dott. Mirko Garau

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2  
ENRICO MARIA POTENZA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.